

L.R. 24 gennaio 2002, n. 1 ⁽¹⁾.

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 gennaio 2002, n. 3.

(2) Con *Delib.G.R. 21 luglio 2003, n. 22/1* sono state approvate le direttive di attuazione della presente legge.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:

a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;

b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) contributi per le spese di gestione.

Art. 2 *Soggetti ammissibili.*

1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:

a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a;

b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a;

c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a;

I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a-bis), comma 1, articolo 10, della *legge 28 febbraio 1987, n. 56*.

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni ⁽³⁾.

3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

(3) Ai sensi dell'art. 27, comma 2, *L.R. 11 maggio 2006, n. 4* alle pratiche rilasciate ai sensi della *L.R. 7 giugno 1984, n. 28* si applicano i termini di scadenza previsti dal presente comma.

Art. 3 *Benefici.*

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 4 *Massimali di intervento.*

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.

Art. 5

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

Art. 6

Contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato.

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Art. 7

Spese di gestione.

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:

a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;

b) trasporti interni alla Sardegna;

c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;

d) acquisto di materie prime;

e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2002-2003 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività, e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.
4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).
5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per cento degli Investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di euro 309.874,00 per il primo anno di attività e di euro 206.583,00 per il secondo anno di attività.
6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.
7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.
-
-

Art. 8

Modalità di erogazione e revoca dei contributi.

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:
- a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
 - b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
 - c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.
2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.
3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

Art. 9
Modalità istruttorie.

1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*.
 2. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
 3. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
 4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.
-
-

Art. 10
Direttive di attuazione.

1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
-
-

Art. 11
Norme finali.

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.
-
-

Art. 12
Norma transitoria.

1. La *legge regionale 7 giugno 1984, n. 28*, e successive modifiche e integrazioni, inapplicabile dal 10 gennaio 2000, è abrogata.

2. Le domande pervenute, ai sensi della *legge regionale n. 28 del 1984*, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 13

Fondo intervento.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".
 2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, à termini dell'articolo 4, lettera i) della *legge regionale n. 1 del 1977*, e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della *legge regionale 20 aprile 2000, n. 5*, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio,
-
-

Art. 14

Copertura finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 87.797.673 per l'anno 2002 ed in euro 103.290.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e fanno carico alla UPB S01.020 (Nuova Istituzione) Direz. Gen. 01 - Serv. 03 (02.17) - (Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile) del bilancio 2002-2004 e a quelle corrispondenti dei bilanci successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

- quanto all'anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della *legge regionale 5 maggio 1983, n. 11*, dalla voce 6 della tabella B allegata alla *legge regionale 24 aprile 2001, n. 6*;

- quanto agli anni dal 2003 al 2006 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004 e quelle dei bilanci per gli anni successivi.

2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2003-2004 possono essere anticipate all'anno 2002, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.